


# IL SISTEMA AUTORIZZATIVO DEL TRATTAMENTO RIFIUTI E LA PREPARAZIONE AL RIUTILIZZO


*MAGGIO 2025*

---



## Contenuto della sessione

- ✓ Considerazioni generali e principi comunitari
- ✓ Autorizzazione ordinaria
  - Autorizzazioni EoW comma 3 dell'art. 184-ter
- ✓ Regime semplificato
  - Autorizzazioni EoW
  - Preparazione al riutilizzo DM 119/2023
- ✓ Verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)
- ✓ Connessione con il regime autorizzativo di VIA, AIA, AUA
- ✓ Aspetti gestionali: piani di emergenza, disciplina stoccaggi e prevenzione dei rischi
- ✓ Aspetti sanzionatori
- ✓ Quesiti



**Procedure autorizzative ambientali**  
**Parte II del D.Lgs. 152/2006**

**VIA/ Verifica di assoggettabilità a VIA**  
Direttiva 2014/52/Ue  
(D.lgs. 104 del giugno 2017)

**VAS**  
Direttiva 2001/42/CE  
(art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006)

  
assicurare che  
l'attività antropica  
sia compatibile con  
le condizioni per  
uno sviluppo  
sostenibile

Semplificazione

**Provvedimento autorizzatorio unico statale (PUA) e regionale (PUAR)**  
(art 27 D.lgs. 152/06)  
(D.lgs. 104 del 16 giugno 2017)

**AIA**  
(Parte II Titolo III-bis D.lgs. 152/06)  
(D.lgs. 46/2014)

definire le condizioni di esercizio degli impianti IPPC

**Autorizzazioni trattamento rifiuti**  
**Parte IV del D.lgs. 152/06**

**AUTORIZZAZIONE UNICA nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208)**

**Impianti mobili (art. 208 c. 15)**


**Impianti ricerca sperimentale (art. 211)**

autorizzare alla gestione dei rifiuti

Semplificazione

**Autorizzazione Unica Ambientale AUA**  
(DPR 59/2013)

**COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA (artt. 214 – 216)**  
• Autorizzazioni EoW  
• Preparazione al riutilizzo DM 119/2023



## Principi comunitari in tema di autorizzazioni

Direttiva 2008/98/UE novellata dalla Direttiva (UE) 2018/851

### Capo IV

#### Art 23 AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI

- Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere **l'autorizzazione dell'autorità competente.**
- prevedendo peraltro che, onde "evitare una **ripetizione inutile delle informazioni e dei lavori effettuati dall'operatore o dall'autorità competente**", tale autorizzazione possa essere combinata con altre autorizzazioni previste da diverse normative nazionali o comunitarie, in modo da costituire un'autorizzazione unica

**Direttiva 2018/851/UE** recepita in Italia con il D.lgs. 116/2020 fra le variazioni introduce:

- ✓ preparazione al riutilizzo
- ✓ modifiche disciplina dell'EoW
- ✓ Requisiti generali minimi in materia di Responsabilità Estesa del Produttore (Epr)

#### Art. 23 Rilascio delle autorizzazioni

##### Contenuto minimo dell'autorizzazione:


- a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;
- d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie.

#### Articolo 24 Deroghe all'obbligo di autorizzazione

Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, gli enti o le imprese che effettuano: smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione, recupero.

#### Articolo 25 Condizioni delle deroghe


Gli Stati membri che intendono autorizzare una deroga a norma dell'articolo 24 adottano, per ciascun tipo di attività, regole generali che stabiliscano i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto di deroga, nonché il metodo di trattamento da utilizzare. Stabiliscono condizioni specifiche per le deroghe riguardanti i rifiuti pericolosi, compresi i tipi di attività, e ogni altra prescrizione necessaria per procedere alle varie forme di recupero e, se del caso, i valori limite per il contenuto di sostanze pericolose presenti nei rifiuti nonché i valori limite di emissione.



## Considerazioni generali




- ✓ approccio sempre più **integrato e unificato** dei procedimenti nel rispetto della separazione interna delle fasi procedurali e delle relative competenze tra gli uffici chiamati a svolgere l'istruttoria
- ✓ **semplificazione** e **snellimento** dei procedimenti, la cui durata costituisce uno dei grandi vincoli allo sviluppo dei progetti industriali
- ✓ su impulso delle direttive europee: valorizzazione dello **scambio di informazioni**, della **partecipazione pubblica** e del **confronto** tecnico tra autorità e gestore
- ✓ importante spinta applicativa data dall'istituto **dell'interpello ambientale** (art. 3 septies del D.lgs. 152/2006) che ha portato a numerosi pareri ministeriali utili ai fini dell'applicazione della disciplina



# Aggiornamenti Normativi



- DL 77/2021 ( Legge 108/2021) ha previsto interventi per **codificare procedure autorizzative “speciali” e “accelerate”** per le opere strategiche del piano, aggiornare **termini e step** di alcuni procedimenti specifici; promuovere il principio **once only**.
- DL 50/2022 (Legge 91/22) ha introdotto novità con riguardo alla **documentazione da allegare all’istanza di Via**, alla proroga della validità del provvedimento di Via e alle categorie di impianti sottoposti a Via statale.
- DL 115/2022 (legge 21 settembre 2022 n. 142) ha introdotto l’articolo 27-ter del D.Lgs. n. 152/2006 **procedimento autorizzatorio unico accelerato** regionale (Pauar) per settori ritenuti di rilevanza strategica.
- DL 104/2023 (Legge 9 ottobre 2023, n. 136) conferma la possibilità per le Regioni di delegare, con legge, agli Enti locali **le funzioni in materia di autorizzazione ordinaria per gli impianti di trattamento rifiuti** (articolo 208, Dlgs 152/2006) nonché le funzioni in materia di bonifiche di siti inquinati.
- DI 153/2024 (Legge 13 dicembre 2024, n. 191) disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese modificando l'articolo 19 del Dlgs 152/2006 **ridisegna parzialmente il procedimento di verifica di assoggettabilità a Via (screening)**.
- DL n. 5 del 30 gennaio 2025 ha introdotto misure urgenti per il **riesame delle autorizzazioni AIA per impianti di interesse strategico, rafforzando i controlli e aggiornando i requisiti ambientali in base alle evoluzioni tecnologiche**.




## Principio di leale collaborazione

L' art. 1 della legge n. 241/90 comma 2 bis, modificato dall'art. 12 della legge 11 settembre 2020 n. 120, introduce tra i principi generali che regolano i rapporti tra cittadini e la p.a., **la leale collaborazione e la buona fede, esaltando ancor di più, come già fatto dalla giurisprudenza la necessità di garantire adeguata ed effettiva tutela ai privati che si relazionano con il potere autoritativo**, in quanto parametri di legittimità del provvedimento amministrativo; analogamente, possono essere riferiti al cittadino, imponendo anche a quest'ultimo condotte da tenere nei confronti dell'amministrazione. Il saggio si sofferma infine su alcuni aspetti della buona fede nelle dinamiche del processo amministrativo.

Importanza della fase preliminare della consultazione con le autorità competenti nell'ottica della **leale collaborazione e partecipazione**

Esistono degli strumenti giuridici utili alla consultazione e consolidare un assenso di massima espresso dalle Amministrazioni interessate prima della presentazione della domanda di autorizzazione:

- 1) Art. 14, comma 3, Legge 241/1990
- 2) Art. 26-bis D.Lgs. 152/2006
- 3 ) Art. 27 del DL n. 77/2021



## Conferenza su richiesta

### **Art. 14 , comma 3, Legge 241/1990**


(..)

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati.

L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa.

La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà.

Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento.



# Consultazione preliminare




## **Art. 26-bis D.Lgs. 152/2006** Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale

1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, **l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.**

Con le modifiche al d.lgs. 152/06 introdotte dalla legge 108/2021 è stata prevista una **nuova fase preliminare** per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale

**Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile**, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell'autorità competente che comunica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione.

Contestualmente l'autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti.




## Preavviso di rigetto

### **Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza**

*Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine **di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione**, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.*

*La comunicazione sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.*

*Delle osservazioni e del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato (..).*



## Programma Nazionale per la Gestione dei rifiuti

### La pianificazione regionale e la classificazione degli impianti di trattamento

Regioni e alle Province autonome devono effettuare una ricognizione con orizzonte temporale 2022-2025, degli impianti di trattamento presenti sul proprio territorio, distinguendo tra **impianti di chiusura del ciclo** (impianti di trattamento della frazione organica, inceneritori con e senza recupero di energia, discariche) e **impianti intermedi** (trattamento meccanico e meccanico-biologico).


Ogni Regione deve quindi garantire la **piena autonomia** per la gestione dei rifiuti urbani non differenziati e per la frazione di rifiuti derivanti da trattamento dei rifiuti urbani destinati a smaltimento.

L'autonomia gestionale può essere garantita, in alcuni casi, anche su un territorio più ampio, da individuare come **macroarea**, previo accordo tra le Regioni interessate ai sensi dell'art. 117, comma 8 della Costituzione, sulla base di opportune valutazioni di sostenibilità economica, ambientale e sociale, ivi incluso le componenti relative ai beni culturali e al paesaggio.

Criteri generali da tenere in considerazione per l'individuazione delle **macroaree** sono:

1. progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale;
2. efficienza, sostenibilità, inclusa la tutela dei beni culturali e paesaggistici, efficacia ed economicità del sistema di gestione dei rifiuti;
3. realizzazione di un sistema moderno e integrato di gestione dei rifiuti;
4. contributo alla prevenzione/risoluzione del contenzioso comunitario.

Rifiuti urbani residui (Rifiuti urbani residui)  
Scarti da raccolta differenziata  
Rifiuti derivanti da trattamento dei rifiuti urbani residui  
Frazione organica



## Pianificazione Regionale Toscana


Con [deliberazione del Consiglio regionale del 15 gennaio 2025, n. 2](#) è stato approvato il “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare” ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 65/2014 e con i contenuti previsti dal decreto legislativo 152/2006 e dalla legge regionale 25/1998.

Quale risposta alle esigenze del territorio di semplificazione dei processi amministrativi, è stato eliminato il livello interprovinciale riportandone i contenuti all’interno del Piano regionale (coerentemente con quanto previsto dall’articolo 199 del D.Lgs. 152/2006) e dei Piani che devono essere redatti e approvati, ai sensi dell’articolo 27 della L.R. 25/1998 dalle Autorità d’ambito in relazione al proprio ambito territoriale ottimale di riferimento.

I piani di ambito danno diretta attuazione al Piano regionale nel quale sono definiti, per quanto riguarda la gestione integrata dei rifiuti urbani, i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero, tenendo conto dell’offerta industriale esistente.

L’attuazione del Piano dovrà essere accompagnata dallo sviluppo di specifiche azioni

- a sostegno della prevenzione sulla base indicazioni apposite “Programma”
- per la massimizzazione del recupero e del riciclaggio;
- per l’ottimizzazione della gestione impiantistica;
- per la minimizzazione dello smaltimento in discarica; azioni a supporto della ricerca e dell’innovazione;
- per contrastare la dispersione dei rifiuti. Talune azioni dovranno essere declinate a livello locale dagli ATO pur nel quadro delineato dalla pianificazione regionale. In tal senso il raccordo con le autorità di ambito costituisce un importante e indispensabile presupposto per una buona governance attuativa.




Sentenza Corte costituzionale n. 191/2022 del 5 giugno 2022 in merito alla  
Legge regionale dell'Abruzzo n. 45 del 2020

**Illegittimità costituzionale** dell'art. 1, comma 4, della **legge della Regione Abruzzo n.45 del 30 dicembre 2020** (Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti), impugnata dal Governo, limitatamente alla parte in cui si ribadisce la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani.

**infondata la questione di legittimità costituzionale** dell'art. 1, comma 9, lettera u) nella parte in cui si prevedeva che l'impiantistica legata allo smaltimento dei rifiuti dovesse essere realizzata a debita distanza dai centri abitati e da funzioni sensibili come scuole, asili nido, centri sportivi e di aggregazione, distretti sanitari, ospedali e case di riposo.

*Le Regioni non possono individuare nemmeno sotto il profilo programmatico - la linea strategica cui il piano dovrebbe adeguarsi.*

Compete alle Regioni la definizione di criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. I Piani Regionali per la gestione dei rifiuti stabiliscono i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.



## ITER AUTORIZZATIVI AL TRATTAMENTO RIFIUTI

VIA o verifica assoggettabilità a VIA

### PROCEDURA ORDINARIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE  
( art. 213 D.Lgs. 152/06)  
Parte II, Titolo III-bis D.lgs. 152/06 (art. 208 c 2 D.lgs. 152/06)

Cessazione di qualifica di rifiuto caso per caso (comma 3 dell'art. 184-ter)

Discarica D.LGS. N. 36/2003 e succ. mod.

AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 208 D.lgs. 152/06)

INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI TITOLO III-BIS

### PROCEDURA SEMPLIFICATA

*Comunicazioni artt. 214, 215, 216 D.lgs. 152/06*

*Cessazione di qualifica di rifiuto art. 184-ter del D. Lgs.vo 152/2006*

*Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (DPR 59/2013)*

*Preparazione riutilizzo art. 214-ter del D.lgs. 152/2006*



# VIA/Verifica di assoggettabilità a VIA

Qualora l'attività sia soggetta alle **procedure di valutazione di impatto ambientale o verifica di assoggettamento alla VIA, le stesse devono essere state già avviate**. Il procedimento di approvazione del progetto resta sospeso fino alla acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale o alla determinazione di non assoggettamento.

Art. 6, D.Lgs. n. 152/2006, distingue tra progetti obbligatoriamente soggetti a Via e progetti sottoposti a preventiva verifica di assoggettabilità a Via.

La Via deve essere svolta:

- **obbligatoriamente** per i progetti di cui all'allegato II («Progetti di competenza statale») e all'allegato III («Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»), nonché per i progetti di cui all'allegato II-bis («Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale») e all'allegato IV («Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano») solo quando relativi a opere di nuova realizzazione che ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette;
- **in via eventuale** – sulla base di screening da effettuarsi caso per caso – per i progetti di cui all'allegato II che servono per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di 2 anni, per le modifiche ed estensione dei progetti di cui agli allegati II, II-bis, III e IV che possono avere impatti significativi e negativi (ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti negli allegati II e III), nonché per i progetti di cui agli allegati II-bis e IV, sulla base di criteri definiti con decreto ministeriale.



# Verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)

La verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è la procedura da attivare allo scopo di valutare, ove previsto, se determinati progetti di opere o impianti possono avere impatti negativi e significativi.

Documento fondamentale è lo **studio preliminare ambientale**, contenente la descrizione del progetto e delle componenti ambientali sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto, nonché tutte le informazioni relative ai possibili impatti derivanti da emissioni, produzione di rifiuti e uso delle risorse naturali

Il procedimento di screening si conclude con il provvedimento di **valutazione di assoggettabilità** che determina la necessità – o meno – dell'esecuzione del procedimento di Via e le relative eventuali condizioni

Il D.M. 30 marzo 2015 ha **reintrodotto** per alcune attività di recupero, anche in procedura semplificata, l'obbligo di una valutazione preliminare di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale. Chiunque intenda quindi effettuare una comunicazione di inizio attività ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e rientri nei casi descritti sopra, dovrà esperire preventivamente procedura di assoggettabilità



## ALLEGATO B1 CATEGORIE DI OPERE DA SOTTOPORRE ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA

- impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
- impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m<sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 40 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m<sup>3</sup> (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; u) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il D.M. 30 marzo 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.

## Verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)



Dal 31 luglio 2021 è in vigore la nuova formulazione dell'art. 19 del D.lgs. 152/06, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

TRASMISSIONE STUDIO  
PRELIMINARE

termini procedurali perentori

VERIFICA DOCUMENTI E  
RICHIESTA DI INTEGRAZIONI

verifica la completezza della documentazione entro 5 giorni dalla ricezione e può richiedere integrazione e/o chiarimenti. Il proponente, pena il respingimento della domanda con conseguente obbligatoria archiviazione, deve rispondere entro 15 giorni.

PUBBLICAZIONE


Contestualmente alla ricezione della documentazione il Servizio pubblica la documentazione stessa sul proprio sito dandone notizia a tutte le amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati.

OSSERVAZIONI

Entro i successivi 30 giorni chiunque abbia interesse può presentare osservazioni. L'A.C., tenuto conto delle osservazioni ricevute,

DECISIONE AUTORITA' COMPETENTE

Entro 45 giorni dal termine di scadenza delle stesse, adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità.



# Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero

**Natura** : autorizzazione espressa.


**Campo di applicazione:** si applica in **via generale e residuale** se non sia obbligatorio o facoltativo accedere ad altra forma di autorizzazione.

La procedura ordinaria si applica:

- all'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione delle opere ( art. 208 comma 1)
- per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata (art. 208 comma 20);
- a rinnovi di autorizzazione all'esercizio (art.208, comma 12 ).

Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione in procedura ordinaria sono definite dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale.





## Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero


L'approvazione del progetto **sostituisce** ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali; **costituisce**, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione paesaggistica.

**Le stesse procedure** si applicano anche a fronte di **varianti sostanziali** in corso d'opera o di esercizio che rendano l'impianto non più conforme all'autorizzazione in essere.



Art. 208, 12 e 19 D.lgs 152/2006




## Il parere negativo del Comune è superabile nel rilascio della autorizzazione impianto di trattamento

Sentenza Consiglio di Stato  
Sez. IV, n. 4991/2020

L'Amministrazione procedente può superare il dissenso del Comune imperniato su ragioni di pianificazione urbanistica e quindi l'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 può costituire variante dello strumento urbanistico, ma **a condizione che sia articolato un iter logico-argomentativo in grado di esplicitare, puntualmente e in modo esauriente, le motivazioni a fondamento di scelte in contrasto con il parere comunale**, da cui emergano cioè le ragioni giustificatrici che, a seguito di un bilanciamento degli opposti interessi, hanno portato a far prevalere le esigenze legate all'insediamento dell'impianto. L'onere di motivazione esaustiva si ricava dalle stesse regole generali del modulo procedimentale della conferenza dei servizi, che prevedono il superamento dei dissensi attraverso una "adequata" motivazione.

Sentenza Consiglio di Stato  
376 /2022

L'Autorizzazione unica può essere rilasciata dalla Regione (o dall'Ente delegato) qualora la conferenza di servizi, con **decisione "assunta a maggioranza"**, abbia espresso parere favorevole, senza che possa riconoscersi al Comune alcun "potere di veto": un siffatto potere di veto, infatti, non è previsto da alcuna disposizione normativa, né è in alcun modo desumibile dalla ratio del citato articolo 208, che ha invece introdotto uno speciale procedimento in deroga al normale quadro degli assetti procedimentali e sostanziali in materia di costruzione e gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti; siffatta disposizione, del resto, è significativa della volontà del legislatore di coordinare in modo armonico l'esercizio dei concorrenti poteri di pianificazione spettanti ai diversi livelli di governo del territorio e, secondo il consolidato indirizzo ermeneutico seguito dalla giurisprudenza costituzionale, appare anzi doverosa la leale collaborazione degli enti territoriali nel rispetto delle reciproche prerogative, anche costituzionalmente tutelate.




# Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero

L'autorizzazione individua le **condizioni e le prescrizioni** e **contiene**:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo **al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio** dell'impianto;
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
- i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.






# Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero

L'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni ed è rinnovabile**.

**RINNOVO** - Almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

**IMPIANTI CERTIFICATI** - Almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, è facoltà del gestore dell'impianto certificato (sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) o certificate Uni En Iso 14001) sostituire l'autorizzazione unica di cui sono in possesso, con **autocertificazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445**. Detta autocertificazione sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione unica.


Condizione per l'attivazione del procedimento, attraverso la presentazione dell'autocertificazione, è l'intenzione del gestore di proseguire l'attività alle stesse condizioni dell'autorizzazione, senza alcuna modifica né impiantistica né gestionale. Qualora siano previste modifiche gestionali e/o impiantistiche in corso d'esercizio, il gestore deve presentare una nuova domanda di autorizzazione unica, fermo restando il rispetto delle casistiche procedurali indicate nella scheda dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art 208 del d.lgs 152/2006. L'autocertificazione mantiene l'efficacia sostitutiva dell'autorizzazione **fino ad un periodo massimo di 180 giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta**, della registrazione Emas o della certificazione Uni En Iso 14001.



# Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero



**RIESAME** - Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990.



## Conferenza di servizi ordinaria




La conferenza 208 non è la conferenza di cui alla L. 241/90, è disciplina speciale, **istruttoria e in modalità sincrona**.

Questa modalità va seguita sempre:

- in caso di nuovi impianti;
- varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

La conferenza di servizi non si conclude con il rilascio del provvedimento, ma con la trasmissione delle proprie conclusioni con i relativi atti alla AC che successivamente emette l'autorizzazione unica: si tratta pertanto di una conferenza di servizi di **natura istruttoria e non decisoria**

In caso di varianti non sostanziali si applica la **procedura della conferenza semplificata** di cui all'art. 14 bis della L. 241/90, ovvero in modalità asincrona, adattandola al procedimento art. 208.



# Autorizzazione specifica per impianti mobili


L'autorizzazione (art. 208, c.15) si configura come **un'autorizzazione all'esercizio dell'impianto**, è richiesta dal soggetto che ne ha piena ed esclusiva disponibilità, sarà rilasciata indipendentemente dalle aree ove opererà ed è una sorta di omologazione dell'impianto mobile sulla quale sarà opportuna e necessaria una preventiva e positiva valutazione da parte dell'ARPA competente.

La durata dell'autorizzazione è di dieci anni ed è valida su tutto il territorio nazionale

IMPIANTO Mobile è definito come una struttura tecnologica unica o assemblaggio di strutture tecnologiche che possono essere trasportate ed installate in un sito per lo svolgimento della campagna di attività di durata limitata nel tempo.

Struttura tecnologica unica identificabile con marca modello numero di matricola. Soggetto a direttiva macchine.

**PRESUPPOSTO** per l'applicabilità di questa disciplina meno garantista è la verifica in questa sede che l'impianto presenti le caratteristiche necessarie relative alla sua **natura amovibile** ed al rapporto precario, e quindi ben delimitato temporalmente con il luogo e con l'ambiente circostante



# Autorizzazione specifica per impianti mobili



Esclusioni:

– **gli impianti mobili che effettuano la disidratazione** dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa all'impianto presso il quale operano;


– **gli impianti mobili che effettuano la sola riduzione volumetrica**

Sentenza 5242/2014 del Consiglio di Stato relativa alla natura (urbana o speciale) dei rifiuti sottoposti a mera tritovagliatura, ha stabilito che il prodotto derivante dalla triturazione e vagliatura del rifiuto urbano indifferenziato “non perde in concreto le caratteristiche di rifiuto urbano” e quindi la mera tritovagliatura non soddisfa la definizione di “trattamento” richiesta dalla disciplina per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica. Il rifiuto trito vagliato continua quindi ad essere assoggettato al regime dei rifiuti urbani

Pertanto per “impianti di riduzione volumetrica” si debbono intendere gli impianti che prevedono la sola riduzione volumetrica dei rifiuti, mediante operazioni a livello esemplificativo, di pressatura, a condizione che tali operazioni vengano eseguite su partite omogenee di rifiuti, cosicché non vengano modificate la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica (Codice EER)”.

– **gli impianti mobili che effettuano la separazione delle frazioni estranee,**

Sentenza Cassazione Penale– Sez. III n° 21859 del 01/06/2011)“separazione delle frazioni estranee” è da intendersi il trattamento preliminare, effettuato con tecnologie meccaniche-fisiche semplici (ad es. deferrizzazione), che non modifica la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica. Diversamente, non sono compresi nella deroga gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili di demolizione, essendo impiegati per effettuare un'operazione di trattamento finalizzato al recupero dei residui ferrosi.



# Autorizzazione specifica per impianti mobili




**L'impianto mobile deve essere nella piena ed esclusiva disponibilità del soggetto autorizzato.**

La campagna di attività per il recupero e/o smaltimento dei rifiuti potrà essere svolta esclusivamente da parte del soggetto autorizzato ed i rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento dovranno considerarsi a tutti gli effetti prodotti dal soggetto che ha presentato la comunicazione.

**Il luogo di produzione** sarà costituito dall'area delimitata, in cui si svolgono le attività di trattamento dalle quali originano i rifiuti, ivi compresi i luoghi di produzione così come definiti dall'art. 230 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

## **IMPORTANTE**

Non rientra nella definizione di impianto mobile una apparecchiatura che, sebbene presenti possibilità di essere spostata e posizionata su diverse aree, viene impiegata continuativamente all'interno di un sito già autorizzato alla gestione dei rifiuti. Le operazioni eseguibili con tale apparecchiatura dovranno necessariamente essere ricomprese all'interno dell'autorizzazione e potranno operare solo nelle aree specificatamente indicate sulla planimetria allegata al progetto definitivo dell'intervento.



## Comunicazione esercizio campagna di attività


Per le campagne di attività che si svolgono sul territorio regionale degli impianti mobili autorizzati ai sensi dell'articolo 15, il soggetto titolare dell'autorizzazione effettua una comunicazione per la campagna di attività ai sensi dell'articolo 208, comma 15 del d.lgs 152/2006 . **A tale comunicazione sono allegati tutte le autorizzazioni, nullaosta, pareri o atti di assenso comunque denominati, necessari per lo svolgimento della campagna.**

I soggetti interessati allo svolgimento delle singole campagne di attività devono inviare alla Provincia competente per territorio, almeno **venti giorni** prima dell'installazione dell'impianto, la comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n. 152/2006.

La legge 108/2021 taglia il termine ex articolo 208 comma 15 del Dlgs 152/2006 (da 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto a 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto) entro il quale il soggetto interessato deve comunicare il sito e la campagna di attività che intende svolgere con impianti mobili di smaltimento o recupero.



Dgr n. 499 del 04 marzo 2008




## Comunicazione esercizio campagna di attività

Come previsto dal comma 15 dell'art 208 del D. Lgs. 152/06, quando l'AC ammette l'attività dell'impianto mobile nel sito prescelto, può adottare prescrizioni integrative cosicché lo svolgimento della campagna nel sito prescelto non risulti pregiudizievole per l'ambiente e la salute pubblica, casi in cui può invece essere vietato l'esercizio delle attività previste.

Le possibili prescrizioni possono riguardare:

- la **durata delle campagne di attività**, perché anche se la norma non specifica nulla in proposito, si dovrà comunque salvaguardare il requisito della mobilità dell'impianto proprio per le agevolazioni a cui esso è soggetto;
- il **collettamento e completamento** dell'impianto con tutte le strutture, quali nastri trasportatori, tubazioni, serbatoi di stoccaggio, reattivi, recinzioni, necessarie al suo funzionamento, queste strutture comunque dovranno essere già esistenti ed autorizzate attraverso le ordinarie procedure: mediante i permessi/nulla osta/autorizzazioni, da parte degli Enti competenti, non rientrando nell'atto di ammissione della campagna di attività;
- i **limiti e i sistemi** di abbattimento delle emissioni in atmosfera per gli impianti che le originano, subordinando l'esercizio dell'impianto all'autorizzazione delle stesse da parte dell'autorità competente;
- i **limiti e i sistemi di depurazione** per gli impianti che diano origine a scarichi sul suolo o in corpi idrici, subordinando l'esercizio dell'impianto all'autorizzazione degli stessi da parte dell'autorità competente.




## Comunicazione esercizio campagna attività

- ✓ sono sottoposte a **verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** tutte le campagne di attività con impianti mobili riconducibili ai casi previsti **nell'Allegato IV alla parte seconda di cui all'art. 20 del D. lgs. 152/2006**, come tutti gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva >10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV del D. Lgs. 152/06.
- ✓ impianti mobili utilizzati nelle esecuzioni degli **interventi di bonifica** autorizzati ai sensi del Titolo V parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. qualora già **compresi nel progetto approvato**, **non sono soggetti ad ulteriore comunicazione di campagna di attività.**

### Esclusione verifica di assoggettabilità a VIA

La legge 108/2021 ha modificato l'allegato IV alla Parte II del Dlgs 152/2006, esclude:

- impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia **una durata inferiore a novanta giorni**
- gli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una **durata inferiore a trenta giorni.**
- Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo **sito sono sottoposte alla procedura di verifica** di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno».




## Cessazione di qualifica di rifiuto caso per caso

In mancanza di criteri specifici adottati tramite regolamenti europei o decreti nazionali, le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero (art. 208 – Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti – e al Titolo III bis – Autorizzazione Integrata Ambientale – del Dlgs. 152/2006) devono essere **rilasciate o rinnovate** nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6 della Direttiva 2008/98/CE e sulla base di criteri dettagliati definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, **previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'ARPA territorialmente competente.**

Per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di operazioni di recupero da parte dell'autorità competente, il richiedente dovrà predisporre un **progetto di lavorazione dei rifiuti** che – richiamando specifiche norme tecniche e gli standard previsti, attesti l'efficienza delle operazioni di recupero, ovvero la reale produzione di prodotti recuperati, secondo le caratteristiche commerciali del mercato.

I parametri di riferimento per l'autorità procedente sono rappresentati dalle **norme tecniche** e dagli **standard esistenti** e, in particolare, dalle norme tecniche UNI, documenti tecnici che, pur essendo di applicazione volontaria, costituiscono riferimenti certi per gli operatori.





# Cessazione qualifica rifiuti – la disciplina



la Regione/Provincia in sede di rilascio dell'autorizzazione VALUTA gli aspetti del processo di recupero, tra cui:

## **1) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero.**


Il richiedente dovrà descrivere le tipologie di provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER, evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, sia dal punto di vista tecnico-prestazionale, che ambientale, in funzione dell'uso.

## **2) Processi e tecniche di trattamento consentiti.**

Dovranno essere descritti dettagliatamente i processi e le tecniche di recupero e/o riciclaggio finalizzati alla produzione della sostanza od oggetto, includendo eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici e ambientali da parte di tale sostanza od oggetto.

**3) Criteri di qualità per i materiali** di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario.





## Cessazione qualifica rifiuti – la disciplina




**4) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuti**, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.

Il richiedente dovrà descrivere il sistema di gestione, il quale deve contenere tutti gli elementi atti a certificare il processo di end of waste (attraverso la descrizione di tutto l'iter del rifiuto, dal suo conferimento nell'impianto di recupero fino alla produzione del prodotto finale) e dovrà essere fornita documentazione di tale sistema, che evidenzi, per ogni lotto, il rispetto delle condizioni e dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto.

**5) Dichiarazione di conformità.**

Dovrà essere presentato il modello di dichiarazione di conformità, ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 245, contenente tutte le informazioni tali che, per ogni lotto, sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati.





## Cessazione qualifica rifiuti – la disciplina

L'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 comma 3 bis

Prevede l'obbligo una volta rilasciata l'autorizzazione per l'Autorità competente di comunicare all'ISPRA entro 10 giorni il provvedimento autorizzatorio.


L'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 comma 3 ter, quater, quinquies

Controllo a campione dell'Ispra sentita l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione

- la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti
- i rifiuti in ingresso
- i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita
- conformità agli atti autorizzatori rilasciati e alle condizioni EoW, comma 1 art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

Comunicazione entro 15 giorni dalla conclusione della verifica degli esiti al Ministero dell'ambiente

Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.



# Cessazione qualifica rifiuti – PROSPETTIVE




favorire un mercato dei prodotti di recupero sia prioritario definire criteri omogenei di cessazione della qualifica di rifiuto per le medesime tipologie di prodotto EoW e ridurre quanto più possibile le differenze territoriali.

L'art. 184-ter comma 3-septies, ha previsto l'istituzione del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate (RECER), le cui modalità di organizzazione e funzionamento sono state definite tramite il Decreto Ministeriale del 21/04/2020.

Tale strumento <https://scrivaniarecer.monitorpiani.it/> consente di poter accedere alle principali informazioni inerenti anche le autorizzazioni caso per caso oltre che ai provvedimenti rilasciati.

Questo strumento nazionale può quindi agevolare lo scambio di informazioni, stimolare le Autorità Competenti a pervenire ad una progressiva omogeneità dei provvedimenti e favorire eventuali azioni che il Ministero potrà intraprendere nell'ambito della predisposizione di nuovi criteri nazionali.




# Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs.152/2006 (Linee Guida SNPA 41/22)



Approvate il 6 febbraio 2020 con delibera del Consiglio SNPA n 62/20 e successivamente revisionate nel gennaio 2022 Delibera Consiglio SNPA n 156/21 )

- si propongono di fornire elementi utili alla realizzazione di un **sistema comune ed omogeneo di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni** nell'ambito di processi di recupero o riciclaggio dei rifiuti da cui esitano materiali che hanno cessato di essere tali,
- supporto alle Agenzie **nella fase istruttoria tecnica di rilascio delle autorizzazioni**, se e quando le Autorità competenti intendessero avvalersi del supporto tecnico delle Agenzie
- contengono alcune **indicazioni tecniche** che possono trovare una corrispondenza nei criteri dettagliati introdotti nel comma 3 dell'art. 184 ter. Come guida al rilascio di autorizzazioni caso per caso occorrerebbe pertanto riferirsi, anche nella forma, all'impostazione dei DM.




## Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs.152/2006 (Linee Guida SNPA 41/22)



Condizioni da applicare alla cessazione della qualifica di rifiuto

L'autorizzazione dovrà specificare che la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avverrà al momento dell'emissione della **dichiarazione di conformità** da parte del produttore.

- accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso;
- controllo visivo del carico dei rifiuti in ingresso;
- controlli supplementari;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- stoccaggio dei rifiuti **in area dedicata** (prima dell'avvio delle successive procedure previste)
- **procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità**
- **procedure di controllo** del prodotto in uscita
- **procedure per la verifica** di conformità dell'EoW
- parametri di processo e relativi valori soglia individuati dal provvedimento di autorizzazione;
- dimensioni del lotto.




# Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs.152/2006 (Linee Guida SNPA 41/22)



ASPETTI TECNICO-IMPIANTISTICI E  
GESTIONALI SPECIFICI DA  
VALUTARE IN FASE DI ISTRUTTORIA


- **zona di conferimento**/accettazione del rifiuto (pesa, controllo radiometrico se necessario e ufficio accettazione)
- **zona di sosta degli automezzi** in attesa della verifica di conformità documentale e visiva del rifiuto in ingresso
- **zona di stoccaggio dei rifiuti scaricati prima** dell'invio al trattamento ed in attesa di eventuale caratterizzazione
- **zona di stoccaggio dei rifiuti in ingresso non conformi**
- **un'area di processo** ed eventuale pretrattamento
- **un'area per l'eventuale stoccaggio dell'EoW in attesa di conclusione delle verifiche pre immissione sul mercato**
- zone separate di stoccaggio del rifiuto rispetto EoW e di carico dei mezzi in uscita.



## Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs.152/2006 (Linee Guida SNPA 41/22)

Nell'istruttoria tecnica/modello organizzativo dovranno essere definite:

- le eventuali **tempistiche di stoccaggio** dei **prodotti/oggetti** sulla base delle indicazioni del richiedente e delle valutazioni istruttorie, secondo quanto indicato in tabella 4.1 (condizione b)).
- le tempistiche di **stoccaggio dei prodotti/oggetti** devono essere definite su criteri tecnici, laddove col tempo il prodotto/oggetto si degradi e perda le caratteristiche che ne hanno consentito la cessazione della qualifica di rifiuto, in modo analogo alla "scadenza".
- lo stoccaggio dei materiali in attesa di conclusione della **verifica di conformità**.
- L'area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso deve essere distinta dalle aree destinate ai prodotti in uscita già sottoposti a trattamento (EoW), **deve avere capacità adeguata allo stoccaggio** dei rifiuti in ingresso secondo i quantitativi autorizzati nell'atto di autorizzazione dell'impianto.



# Le procedure semplificate



**Natura:** comunicazione.

**Campo di applicazione:** attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi previste  
L'applicazione della procedura semplificata è esclusa per gli impianti soggetti ad Aia e per gli impianti per i quali è obbligatoria l'Aua

Norme tecniche dettate dal DM  
5/02/1998  
e allegati

Norme tecniche dettate dal  
DM n 161 del 12/06/2002  
e relativi allegati


Il procedimento abilita allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti che rispettino integralmente le normative tecniche di riferimento:

L'iscrizione alle procedure semplificate da parte dell' AUTORITA' competente, non sostituisce alcuna autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell'attività dell'impresa né autorizza la costruzione di alcunché.

la procedura semplificata da titolo **unicamente allo svolgimento delle operazioni di recupero oggetto di comunicazione**, mentre la costruzione dell'impianto resta "disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali"



**Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006**



## Le procedure semplificate: disciplina

L'impresa che, nel rispetto dei regolamenti ministeriali, intenda avvalersi della procedura semplificata per lo svolgimento di operazioni di recupero è tenuta ad effettuare una comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente, vale a dire alla Provincia nel cui territorio la stessa impresa intende svolgere l'attività di recupero.

Alla **comunicazione di inizio di attività**, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e che ha valore di autocertificazione, va allegata una relazione dalla quale risulti:

- a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche stabilite nei regolamenti ministeriali;
- b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
- c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
- d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
- e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero




**Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006**

**Dm 5 febbraio 1998** Recupero agevolato rifiuti non pericolosi

**Dm 12 giugno 2002, n. 161** Recupero agevolato rifiuti non pericolosi

**Dm 17 novembre 2005, n. 279** Recupero agevolato rifiuti pericolosi da navi



## Le procedure semplificate: elementi chiave



### **TASSATIVITA' DELLE TIPOLOGIE fissate dalla legge**

- rifiuti conferibili (Eer) • provenienza • caratteristiche (composizione chimico fisica, ecc)
- attività di recupero consentite (ciclo produttivo) • caratteristiche merceologiche della materia recuperata

### **QUANTITA' MASSIME fissate dalla legge**

#### **ORGANIZZAZIONE IMPIANTO**


Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.

#### **MESSA IN RISERVA**

R13 messa in riserva, è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti ( all1, sub allegato 1 DM 5/2/1998 e ss.m ).

#### **OGGETTIVITA' DEL RECUPERO**

Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che **non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo** nei cicli di consumo o di produzione.



## RINNOVO


La comunicazione va rinnovata **ogni cinque anni**.

A questo proposito va tenuto presente che per la scadenza va considerata **la data di presentazione della comunicazione**, e non quella dell'atto di iscrizione, che potrebbe essere stato emesso anche qualche mese dopo.

Il **rinnovo va presentato almeno 6 mesi prima della scadenza**. La presentazione della domanda di rinnovo consente la continuazione dell'attività di recupero, anche in assenza di un atto formale dell'Amministrazione. La mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza comporta la cancellazione dell'attività di recupero, significando che la sua continuazione richiede una nuova comunicazione di inizio attività.



Art 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.



## NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI

### 3. Organizzazione


Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva. La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate.

### 8. Criteri di gestione

I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.



allegato 5 DM 5/2/1998 e ss.m .




## NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI

### Quantità impiegabile

1. La quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell'allegato 4 in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata.
2. Fermi i limiti di cui al comma 1, la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero in procedura semplificata non deve in ogni caso eccedere la capacità dell'impianto autorizzata ovvero, qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la quantità impiegabile è determinata dalla potenzialità dell'impianto. Il limite della potenzialità dell'impianto deve essere rispettato anche nell'ipotesi in cui, nello stesso impianto, vengano recuperate più tipologie di rifiuti.
3. Le quantità annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attività, precisando il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
4. Le quantità massime dei rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 4 possono essere oggetto di aggiornamento annuale, anche per tener conto dell'esigenza di incentivare il recupero dei rifiuti.






## Le procedure semplificate e la cessazione qualifica di rifiuto

Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE (EoW di livello UE), che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, **sono sottoposte alle procedure semplificate a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti**, con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.



**Art. 216 c. 8 quater D.lgs. 152/2006**



# Disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto

## **Regolamenti europei** in materia di EOW

- rottami metallici (Regolamento n. 333/2011)
- vetro (Regolamento n. 1179/2012)
- rame (Regolamento n. 715/2013), direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione europea

## **Regolamenti ministeriali** sulla disciplina dell' EOW,:


D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari – CSS.

D.M. 28 marzo 2018, n. 69 cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso

D.M 15 maggio 2019, n. 62 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 D.M. 31 marzo 2020 n. 62 Regolamento cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

D.M. 22 settembre 2020, n. 188 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

D.M. 28 giugno 2024 n.127 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.




## Esempio: entrata in vigore dei Regolamenti EoW

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22 settembre 2020

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto (23 agosto 2021) **gli impianti dovevano presentare l'aggiornamento della propria autorizzazione alle autorità competente (Regione o Provincia) per l'adeguamento al Decreto, in attesa della quale, l'EoW di carta e cartone prodotta dovrà comunque avere le caratteristiche previste dal Decreto e dovrà essere redatta la Dichiarazione di Conformità.**

Per semplificare e per consentire a tutti i soggetti coinvolti di comprendere la natura dei materiali gestiti:

- fintanto che l'impianto non ha modificato il proprio processo produttivo continuerà a produrre secondo le procedure già autorizzate e dovrà indicare sui documenti di trasporto che si tratta di "materia prima seconda costituita da carta e cartone conforme alle norme di cui al d.m. 5 febbraio 1998";
- **successivamente alla richiesta di aggiornamento** della propria autorizzazione (che comunque deve avvenire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè entro il 23 agosto 2021) potrà cominciare a produrre secondo i nuovi criteri indicati dall'articolo 3 e dovrà indicare sui documenti di trasporto che si tratta di "carta recuperata ai sensi del d.m. 188/2020", redigendo una dichiarazione di conformità per ogni lotto;
- **decorsi 180 giorni ed in assenza di una domanda di aggiornamento** l'impresa non avrà titolo per garantire la cessazione della qualifica di rifiuto della carta e cartone trattati e dovrà gestirli come un rifiuto a tutti gli effetti.



## Esempio: entrata in vigore dei Regolamenti EoW

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22 settembre 2020

Nello specifico l'interpello riguarda i rifiuti ammessi al recupero, il DM 188/2020 ammette per la produzione di carta e cartone recuperati i seguenti rifiuti:

150101 imballaggi di carta e cartone

150105 imballaggi compositi

150106 imballaggi in materiali misti

200101 carta e cartone

**191201 carta e cartone dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti da RD**


**030308 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati che** non rientrano tra i codici previsti al punto 1.1 dell'allegato 1, suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998.

*La carta da trattamento meccanico dei rifiuti indifferenziati e gli scarti delle selezioni di carta destinati al riciclo, secondo il Mite, rientrano nelle regole Eow ma non possono essere gestiti in procedura semplificata.*

*La circostanza che i codici europei dei rifiuti in questione siano elencati dal Dm 188/2020, «non può incidere su aspetti quantitativi o condizioni necessari per operare in procedura semplificata di recupero (anche considerando il tenore della delega dettata dall'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006)»*

*L'adozione del Dm 188/2020, ha determinato la cessazione dell'applicazione delle previsioni di cui al Dm 5 febbraio 1998 **non disciplina tuttavia alcuni aspetti che rimangono individuati esclusivamente** o dal Dm 5 febbraio 1998 (limiti quantitativi, norme tecniche e valori limite per le emissioni) o dalle autorizzazioni già concesse, che restano valide ed efficaci.*

**interpello Mite 10 novembre 2022, prot. n. 139984  
su richiesta della Regione Piemonte**



## Esempio: entrata in vigore dei Regolamenti EoW




D.M. 28 giugno 2024 n.127 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.

Dopo la **pubblicazione del Regolamento EoW** dei rifiuti inerti e **trascorsi i 180 giorni** previsti dall'art. 8 c.1 ( come è stato per altri eow) le attività di trattamento *aventi a oggetto rifiuti elencati all'allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2*, non sono più disciplinate SOLO dalla comunicazione di cui all'art. 216 *del decreto legislativo n. 152 del 2006 o autorizzazione ordinaria o AIA* ma sono legittime a condizione che venga trasmesso all'AC una **istanza/comunicazione di aggiornamento effettuata ai sensi dell'articolo 216, indicando la quantità massima recuperabile, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006** .

*Le operazioni di recupero aventi a oggetto **rifiuti non elencati all'allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2**, del Regolamento EoW dei rifiuti inerti finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.*


**Il termine entro il quale era necessario aggiornare le autorizzazioni è il 25 marzo 2025.**



## Aggiornamento: DM del 7 aprile 2025 Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani

Il decreto prevede definizioni aggiornate con l'intento di fornire una cornice operativa più chiara e funzionale alla gestione efficiente dei rifiuti urbani, come segue:

- a) **centro di raccolta autorizzato in via ordinaria precedentemente al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del giorno 8 aprile 2008**: area attrezzata di stoccaggio rifiuti destinata a ricevere i rifiuti conferiti dall'utenza, autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nella quale possono essere conferite tutte le tipologie di rifiuti. L'area è attrezzata in maniera tale da mantenere distinti i diversi flussi di rifiuti in funzione del successivo recupero o smaltimento;
- b) **centro di raccolta mobile**: strutture mobili (es. ecocar, ecofurgone, stazione ecologica itinerante) attrezzate per la raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ivi compresi sfalci e potature, atte a integrare/aumentare la disponibilità di ricezione dei rifiuti, in relazione al sistema di raccolta;
- c) **aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo**: aree destinate a ricevere dalle utenze domestiche i beni che sono divenuti rifiuti e che possono essere avviati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ovvero sia piccole operazioni di riparazione finalizzate al reimpiego degli stessi per la loro funzione originaria, senza ulteriore pretrattamento. Tali aree, che non necessitano di autorizzazione, possono essere collocate all'interno dei centri di raccolta;
- d) **centro di preparazione per il riutilizzo**: struttura autorizzata allo svolgimento di operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o in via ordinaria;
- e) **centro per lo scambio e il riuso**: aree destinate a ricevere beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo conferiti dalle utenze, non necessita di autorizzazione in quanto vengono esclusivamente gestiti dei beni e non dei rifiuti. Tali aree possono essere collocate all'interno dei centri di raccolta.



## Preparazione per il riutilizzo : rinvio al Regolamento

[...] sono definite le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo

Il D.Lgs. 152/2006 non dispone che il Regolamento individui:  
1) specifiche modalità semplificate in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 per la gestione dei centri di riutilizzo;  
2) che i gestori del centro di utilizzo adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione di uno schedario.




Articolo 214-ter, comma 2 D.Lgs 152/2006

Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, in materia di rifiuti elettrici ed elettronici



Articolo 214-ter, comma 3, D.Lgs 152/2006



## Preparazione per il riutilizzo



*Preparazione per il riutilizzo:* le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere re-impiegati **senza altro pretrattamento** (art. 183 lett. q)

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno ad oggetto **rifiuti idonei** ad essere preparati per il reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione finalizzati all'ottenimento di prodotti o componenti di **prodotti conformi al modello originario**.

Per i RAEE preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l'idoneità sono stabiliti dalla norma **CENELEC 50614:2020**, al relativo capitolo 5.

TABELLA 1 DM 119/2023

La conformità è garantita quando le operazioni consentono di ottenere prodotti o componenti che abbiano **finalità, caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza**.





## Catalogo di rifiuti conferibili al centro di preparazione per il riutilizzo e quantità massime impiegabili

**Tabella 1 - Rifiuti e quantità massime**

<b>Classe Merceologica (CM)</b>	<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità [t/a]</b>
1	200307, 200138, 200139, 200140	Biciclette, passeggini, carrozzine, giocattoli e loro componenti	100
2	200307, 200138, 200139, 200140	Mobili e cucine a gas e loro componenti	100
3	200307, 200138, 200140	Reti e materassi	10
4	200307	Pneumatici per biciclette	10
5	200307, 200138, 200139, 200140	Attrezzature sportive e ricreative e loro componenti	100
6	200307, 200138, 200139, 200140	Attrezzature nautiche e loro componenti (galleggianti, cime, catene, salvagenti, ancore, parabordi, remi e pagaie, materassini e canotti, tavole da surf, barche a vela (derive), gommoni fino ad una lunghezza di 6 m, ecc.)	100
7	200110, 200111	Abbigliamento, accessori di abbigliamento, tessuti, tappeti, calzature, zaini	200
8	200138, 200139, 200140, 170201, 170203, 170402, 170405	Cancelli in metallo, in legno, in plastica, serrature e loro componenti	100
9	200138, 200139, 200140	Attrezzi da giardino, suppellettili in legno metalli e plastica, appendiabiti e loro componenti	200



10	200140	Pentole padelle e stoviglie	100
11	170102, 170103, 170201, 200138	Pavimenti, rivestimenti, ceramiche	500
12	170201, 170202, 170203, 200102, 200138, 200139, 200140	Porte/finestre e elementi costruttivi in legno, plastica, metallo, alluminio, vetro e loro componenti	10
13	020104, 020110	Componenti di impianti di irrigazione, impianti e attrezzature per l'attività agricola e florovivaistica e loro componenti, componenti di serre	100


Condizioni specifiche:

- (a) per le tipologie 1, 2, 3, 5, 6 e 7, la preparazione per il riutilizzo comprende l'igienizzazione intesa come procedura o insieme di procedure atte a pulire e disinfettare per rendere igienicamente sicuri i prodotti o componenti di prodotti con le seguenti specifiche:
- carica aerobica mesofila  $< 10^6$  /g
  - streptococchi fecali  $< 10^2$  /g
  - salmonella assenti su 20 g.
- (b) per le tipologie 11 e 12, i rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo sono integri e privi di difetti di struttura, possiedono adeguate misure dimensionali commerciali per il loro successivo riutilizzo.

ERRORE  
Unità di superficie




Tabella 1 - Rifiuti e quantità massime



## Operazioni di preparazione per il riutilizzo

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo condotte nei centri di preparazione per il riutilizzo consistono in almeno una delle seguenti attività:

- a) «**controllo**»: operazione che consiste nell'ispezione visiva, cernita e prova funzionale per valutare l'idoneità del rifiuto ad essere preparato per il successivo riutilizzo; per i RAEE la prova consiste almeno nel testare la funzionalità (con prove specifiche a seconda della tipologia di RAEE), valutare la presenza di sostanze pericolose e registrare nella sezione B dello schedario di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento, i risultati della valutazione e delle prove, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafi da 5.1 a 5.4;
- b) «**pulizia**»: operazione mediante la quale vengono eliminate le impurità anche attraverso l'impiego di acqua e liquidi specifici come i detersivi ad azione disinfettante, anche in forma di vapore; operazioni di disinfestazione contro il tarlo;
- c) «**smontaggio**»: operazione di disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti riutilizzabili singolarmente o nell'operazione di riparazione;
- d) «**riparazione**»: operazione che comprende la sostituzione, la soppressione e/o ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, del rifiuto nonché l'installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi, comprese le attività di sabbatura, verniciatura, laccatura.




## Esclusioni campo di applicazione preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

- a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
- b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
- c) pile, batterie e accumulatori;
- d) pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
- e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
- f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
- g) i veicoli fuori uso.



art. 3 D.M. 119/2023




## Soggetti che operano nel centro di utilizzo

NON sono previsti i conferimenti diretti dai privati cittadini

- **Gestore** – persona fisica e giuridica che detiene o gestisce operazioni per il riutilizzo per i quali sono fissati dal Regolamento i requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività all'art. 5 c 1 e 2;
  - **Operatori** – soggetto che presta la propria opera in relazione alle attività di preparazione al riutilizzo, devono possedere idonea capacità tecnica in relazione alla specifica operazione cui sono preposti, dimostrata mediante il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all'allegato 1, paragrafo 4. ( tra cui un attestato di qualifica professionale conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale)
- **Conferitori:**
- il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
  - il gestore del centro di raccolta [...];
  - il gestore del centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei RAEE [...];
  - il produttore di AEE professionali che, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderisce, organizza e gestisce sistemi di raccolta differenziata dei propri rifiuti;
  - il distributore che abbia allestito un deposito preliminare alla raccolta di RAEE [...];
  - il gestore dell'impianto di trattamento di rifiuti;
  - il detentore dei rifiuti provenienti da utenze non domestiche;



art. 2 D.M. 119/2023 lett. a,b,c,



## Preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata: D.M. 119/2023

I **centri di preparazione per il riutilizzo** sono impianti con caratteristiche e dotazioni tecniche conformi a quanto previsto nell'allegato 1 del decreto e potranno ricevere i rifiuti indicati nel catalogo di cui al medesimo allegato, entro le quantità massime nello stesso individuate




art. 2 D.M. 119/2023 lett. f

1. I RAEE sono prioritariamente avviati ai **centri accreditati di preparazione per il riutilizzo**, costituiti in conformità al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa separazione dai RAEE destinati a trattamento.
2. Nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al "deposito preliminare alla raccolta" dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.



Art. 7 D.Lgs. 49/2014 (RAEE)



## Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo **sono intraprese in conformità alle modalità individuate all'articolo 216, commi 1 e 2**


La comunicazione di inizio attività, a firma del gestore (**allegato 2**).

L'esercizio delle operazioni di cui al comma 1 è avviato **decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività**, entro i quali l'amministrazione territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento.

Nella ipotesi di preparazione per il riutilizzo di RAEE, l'avvio dell'esercizio è subordinato alla visita preventiva da parte dell'amministrazione competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

La visita preventiva verifica la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII del decreto legislativo n. 49 del 2014.





## Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata




**L'Amministrazione** dispone l'iscrizione in un apposito registro delle imprese o delle società per le quali è effettuata la comunicazione di inizio di attività, informandone il gestore.

- Se l'amministrazione accerta, **in sede di verifica dei requisiti, o di visita preventiva**, l'insussistenza dei requisiti per l'esercizio delle attività, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio delle stesse, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alle prescrizioni stabilite dall'amministrazione entro il termine **di trenta giorni** dalla comunicazione del provvedimento.
- In sede di **controllo successivo**, nel caso in cui l'amministrazione accerti che le operazioni di preparazione per il riutilizzo **non siano svolte in conformità ai requisiti dichiarati nella comunicazione**, sospende le suddette attività, ove le cause ostative non vengano eliminate entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di apposita diffida da parte dell'amministrazione.



art. 4 c 7 e 8 D.M. 119/2023




## Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

### **RINNOVO**

La comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni **cinque anni e comunque in caso di variazione dei dati di cui alle lettere a) e c), comma 4, art. 4 del DM 119/2023:**

- l'ubicazione e la planimetria del centro di preparazione per il riutilizzo;
- la capacità di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica, la capacità di messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei beni derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo nonché la descrizione delle operazioni di cui all'allegato C della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 messe in atto in riferimento a ciascuna classe merceologica e delle attrezzature Utilizzate.



## Conformità dei prodotti preparati per il riutilizzo ed etichettatura

La **conformità** è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa **finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza** come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato.


Il prodotto ottenuto dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo è munito di **etichetta** recante l'indicazione: «**Prodotto preparato per il riutilizzo**».

Nel caso di prodotti usualmente commercializzati per partite, l'etichettatura può essere apposta per singolo lotto imballato.

(PPRAEE)»: il prodotto o componente di prodotto ottenuto dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE apposta dall'operatore secondo le modalità indicate dalla norma CENELEC EN 50614: 2020, paragrafo 6.2.




art. 3 D.M. 119/2023



## Preparazione per il riutilizzo dei RAEE

- Le attività di preparazione per il riutilizzo dei RAEE sono improntate alla norma CENELEC EN 50614:2020, Capitolo 4. 2.
- La capacità tecnica necessaria per l'esecuzione di attività di preparazione per il riutilizzo dei RAEE richiede, oltre al possesso dei requisiti di cui all'allegato 1, paragrafo 4, anche **l'aggiornamento professionale**, a cura del Centro di coordinamento RAEE anche in collaborazione con le Associazioni dei produttori di AEE, da effettuarsi con cadenza biennale.
- Il **corretto trasferimento delle informazioni funzionali** alle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE è garantito dal Centro di coordinamento RAEE ai sensi degli articoli 27 e 33, comma 5, lett. l), del decreto legislativo n. 49 del 2014, anche sulla base delle informazioni fornite dai produttori di AEE.
- I PPRAEE o i componenti di PPRAEE sono coperti **dalla garanzia di conformità per la durata di almeno dodici mesi dalla data di acquisto** (sostituzione, per la riparazione o per il rimborso, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.4).
- Il gestore è tenuto a iscrivere, senza ulteriori oneri, il proprio centro di preparazione per il riutilizzo dei RAEE in una **apposita sezione dell'elenco previsto all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2014** e a comunicare annualmente le quantità e i pezzi ricevuti e preparati per il riutilizz






**Tabella 2- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e quantità massime**

Classe Merceologica (CM)	Codice CER	Descrizione	Quantità [t/a]
14	160214 160216 200136	Rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche, inclusi tutti i componenti, del rifiuto e i <i>toner</i> ; elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchi di telefonia, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali, strumenti elettrici ed elettronici giocattoli e apparecchiature per il tempo libero, apparecchiature per l'illuminazione; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.	500

Tabella 2- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e quantità massime





## Preparazione per il riutilizzo dei RAEE


- Le **caratteristiche e le dotazioni tecniche** dei centri di preparazione per il riutilizzo dei RAEE nonché le operazioni ivi effettuate sono conformi alla norma CENELEC EN 50614: 2020, Capitolo 4.
- Il prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE è reimmesso al consumo munito di etichetta recante l'indicazione «PPRAEE», apposta dall'operatore secondo le modalità indicate dalla norma CENELEC EN 50614: 2020, paragrafo 6.2. 6.

**GARANZIA** - Il gestore garantisce che il PPRAEE sia sicuro per l'uso come originariamente previsto, non metta in pericolo la salute e la sicurezza umana e assicura le informazioni nei confronti dei consumatori ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.3.

In caso di danno da prodotti difettosi e per omessa informazione vigono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo



art. 7 D.M. 119/2023



# Requisiti per l'esercizio dell'attività di riutilizzo

Requisiti soggettivi del gestore

Idonea capacità tecnica degli operatori

Dotazione tecnica

SEZIONI

- una sezione di conferimento e messa in riserva dei rifiuti;

- una sezione operativa adeguatamente attrezzata e organizzata


- una sezione di immagazzinamento e cessione dei prodotti o componenti di prodotti per il successivo riutilizzo;

- sezione di stoccaggio dei rifiuti prodotti recuperabili derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo da destinare ad impianti di recupero;

- sezione di stoccaggio dei rifiuti prodotti non recuperabili risultanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo da destinarsi allo smaltimento;

ATTREZZATURE


- Regolamento sulle modalità di accertamento in impianto



## Tracciabilità centri di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata



- Per i rifiuti accompagnati dal formulario o da documento di trasporto sono conservate copie degli allegati allo schedario
- Lo schedario deve essere conservato **per cinque anni** (il registro cronologico di carico e scarico ex art. 190 D.Lgs. 152/2006 per 3 anni).
- La durata massima della messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, effettuata presso lo stesso centro, è pari ad **un anno dalla data di ricezione dei rifiuti**.
- La **quantità stoccabile** non può mai eccedere le **quantità massime impiegabili** individuate nel catalogo per classe merceologica di cui al medesimo allegato e in ogni caso non può superare la capacità massima di messa in riserva.
- Per i rifiuti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, **il passaggio tra centri di preparazione per il riutilizzo e impianti autorizzati ad operazione di recupero R13 è consentito esclusivamente per una sola volta** ai soli fini della cernita.



# Tracciabilità centri di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata



Presso il centro è tenuto uno schedario, suddiviso in tre sezioni, finalizzato a registrare i dati afferenti ai rifiuti conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate, nel quale sono annotate almeno le seguenti informazioni:

In fase di accettazione ad ogni rifiuto è attribuito un **codice univoco**.

«codice univoco»: codice attribuito al rifiuto conferito in fase di accettazione al centro di preparazione per il riutilizzo ai fini della relativa individuazione nell'ambito delle successive operazioni;

## Sezione A - Conferimento:


- a) conferitore (estremi identificativi);
- b) data del conferimento;
- c) codice EER dei rifiuti conferiti con indicazione della classe merceologica RAEE, categoria e, per i conferimenti aventi a oggetto sole componenti, anche sintetica descrizione-
- d) quantitativo espresso in numero di pezzi o in peso dei rifiuti conferiti, in base alla tipologia di prodotto.

## Gestione B - Gestione:

- a) **quantità di rifiuti da sottoporre alle operazioni** di preparazione per il riutilizzo, suddivisi per classe merceologica, per codice EER e per **codice univoco**;
- b) **tipologia di operazioni di preparazione per il riutilizzo**, per ciascuna **classe merceologica** e codice EER e codice univoco, risultati delle valutazioni e delle prove funzionali compiute nell'ambito delle operazioni di controllo;
- c) **quantità dei prodotti ottenuti** dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, espressa in peso o in numero in base alla tipologia di prodotto.
- c) per i PPRAEE, l'indicazione del peso e' effettuata sulla base della decisione di esecuzione n. 2193/2019, del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui RAEE.

## Sezione C - Cessione:

- a) quantità e numero di **prodotti e/o componenti** di prodotto ceduti per il riutilizzo;
- b) **quantità e codice EER dei rifiuti** prodotti nel centro e destinati presso altri impianti di trattamento.



## Tracciabilità centri di preparazione per il riutilizzo – CRITICITA'

**Per i centri di preparazione per il riutilizzo lo schedario sostituisce il registro cronologici di carico e scarico RENTRI?**

1) l'art. 214 ter **non dispone** che il Regolamento individui:

- specifiche modalità semplificate in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del Dl.gs. 152/2006 per la gestione dei centri di riutilizzo;
- che i gestori del centro di utilizzo adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione di uno schedario.

2) Il centro di riutilizzo è un impianto di recupero di materia autorizzato con procedure semplificate)

Nell'unico caso analogo di modalità semplificate della gestione dei RAEE da parte della distribuzione il DM 65/2010 disciplina le modalità di tenuta dello schedario su espressa previsione di norme di legge:

**Decreto Legislativo 151/2005** art 6 c 1 -bis *“Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e **anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b) nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi. L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto”.***

# Gestione pallet usati – Regime semplificato – preparazione al riutilizzo



Le attività di **recupero di materia dai pallet considerate dal DM 5 febbraio** sono :

- messa in riserva di rifiuti in legno (R13 ed R3 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria (cod. R3 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- recupero nell'industria cartaria (cod. R3 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- Recupero nell'industria del pannello in legno (cod. R3 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006).

Le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti attraverso le operazioni di recupero (punto 9.1.4. dell'Allegato 1, Suballegato 1):

- ✓ manufatti a base di legno e sughero nelle forme usualmente commercializzate (tra cui i pallet e loro componenti);
- ✓ pasta di carta e carta nelle forme usualmente commercializzate;
- ✓ pannelli nelle forme usualmente commercializzate ministeriale.

l'attività di gestione dei pallet usati (operazioni di ritiro, trasporto, riutilizzo diretto o riparazione, immissione sul mercato successiva al compimento delle predette operazioni) si colloca nell'ambito dell'attività di gestione dei rifiuti.

*rifiuto* il pallet usato che non possa essere riutilizzato direttamente, ma che necessiti, al fine di rientrare nella "catena di distribuzione", di un'operazione di trattamento

Il riparatore di pallet puo':

- richiedere l'AUA o a presentare alla Provincia la comunicazione di inizio attività (Art. 216) se il recupero avviene nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 5/2/98 e s.m.i.,
- in caso contrario ad ottenere l'autorizzazione preventiva al recupero di rifiuti di cui all'Art. 208 (e tra le operazioni di recupero rientra anche la cd. "preparazione per il riutilizzo");
- a rinnovare i provvedimenti abilitativi di cui al punto precedente alla scadenza e comunque ad ogni cambiamento delle modalità di recupero originariamente praticate;



# Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)



Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): il provvedimento rilasciato dal SUAP che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del DPR n. 59/2013

Alle autorità competenti è poi lasciata la possibilità di estendere l'ambito di applicazione dell'AUA ad altri provvedimenti autorizzativi

L'Aua è il provvedimento che sostituisce i seguenti atti in materia ambientale (articolo 2, lettera a) e articolo 3, commi 1 e 2, Dpr 59/2013):


- 1) **autorizzazione agli scarichi** (capo II del titolo IV della sezione II, Parte III, Dlgs 152/2006);
- 2) **comunicazione preventiva** (articolo 112, Dlgs 152/2006) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- 3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti previsti all'articolo 269, Dlgs 152/2006;
- 4) **autorizzazione generale** prevista all'articolo 272, Dlgs 152/2006;
- 5) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- 6) **autorizzazione all'utilizzo dei fanghi** derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9, Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99;
- 7) **comunicazioni in materia di rifiuti** di cui agli articoli 215 e 216, Dlgs 152/2006.

**DPR n. 59 del marzo 2013** -> Regolamento recante la disciplina dell'AUA e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad AIA, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

**Circolare 7 novembre 2013** il Ministero dell'ambiente ha dettato le istruzioni operative.

Il modello per richiedere l'Aua è stato approvato con **Dpcm 8 maggio 2015** in vigore dal 30/6/ 2015.

Le Regioni hanno adeguato le normative regionali di settore.




## Esclusioni



- impianti soggetti ad AIA;
- progetti sottoposti a V.I.A. (art. 26 del D.lgs. n. 152/06)
- procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D.lgs. n. 152/06)
- impianti FER (D.lgs. 387/2003)(fonti energetiche rinnovabili)
- attività soggette alla direttiva «nitrati» (direttiva «nitrati» 2011/721/UE)
- impianti asserviti ad attività di bonifica/MISE

**Devono ritenersi esclusi dall'AUA gli impianti esclusi dalla competenza del SUAP**



# Ambiti di applicazione




L'AUA di regola è **obbligatoria**, e deve essere richiesta per stabilimenti/attività/impianti esistenti:

- quando scade il primo titolo abilitativo di natura autorizzatoria;
- quando scade una comunicazione ma l'attività è soggetta anche a uno o più titoli abilitativi di carattere autorizzatorio;
- quando si verifica una modifica sostanziale che impone la necessità di richiedere una nuova AUA

Qualora l'Impresa, nell'ambito dell'intervento da realizzare, debba conseguire, oltre all'AUA anche altri titoli abilitativi NON ambientali (es. permessi edilizi, autorizzazioni sanitarie, certificazioni antincendio, ecc.) sarà cura del S.U.A.P. coordinare il procedimento ai sensi del d.P.R. 160/2010 con la convocazione della Conferenza di Servizi e nell'ambito della stessa la Provincia provvederà ad adottare e trasmettere l'A.U.A..






## Durata Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

**DURATA** -> L'autorizzazione ha una durata di **15 ANNI rinnovabile** a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP.

L'AUA ha durata 15 anni ma in caso di attività di scarichi di sostanze pericolose i gestori degli impianti devono presentare, almeno ogni 4 anni, una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente (la Regione Abruzzo). L'istanza di rinnovo, corredata da documentazione aggiornata, deve essere inviata, almeno 6 mesi prima, dal gestore all'Autorità competente, tramite lo Sportello (SUAP).


Nelle more del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.



## Durata Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Quanto alle eventuali modifiche dell'impianto nel corso di validità dell'Aua, la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 59/2013 prevede che in caso di modifica non sostanziale sarà sufficiente una semplice comunicazione all'autorità competente – salvo diverso avviso dell'autorità da manifestare nel termine di 60 giorni – mentre, in caso di modifica sostanziale, il gestore dell'impianto dovrà presentare una nuova domanda di Aua e ottenere il relativo provvedimento espresso.

Con sentenza n. 524/2019, il Tar Puglia ha chiarito che non spetta al gestore dell'impianto determinare la natura rilevante o meno delle modifiche apportate allo stesso in considerazione dei possibili effetti sull'ambiente, bensì all'autorità. Ciò in quanto il D.P.R., da un lato, indica l'obbligo di comunicare ogni modifica che *«possa produrre effetti sull'ambiente»* e non delle sole modifiche che effettivamente li producano; dall'altro, attribuisce all'autorità competente il compito di decidere se una modifica produca o meno effetti sull'ambiente.



## Procedure semplificate Rifiuti e AUA




Secondo quanto previsto dal D.P.R. n.59/2013, il soggetto che richiede l'iscrizione nel Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti o il suo rinnovo, può optare per l'ottenimento **dell'Autorizzazione Unica Ambientale** .

Nel caso in cui oltre alla comunicazione di cui all'articolo 216 del DLgs. n. 152/2006, deve essere richiesta o l'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del DLgs. n. 152/2006 o l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del DLgs. n. 152/2006 o entrambi queste autorizzazioni il soggetto richiedente **è obbligato a presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**.



*D.P.R. n.59/2013*

***Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006***



## Procedure AUA e PAUR



I «titoli unici» all'interno del PAUR, come ad es. AIA ed AUA, o di altro tipo come ad es. l'autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, dovranno pertanto continuare ad essere formati, nonostante la presenza di un procedimento unico superiore.


Ciò è confermato dalla sentenza della **Corte costituzionale 14 novembre 2018, n. 198**: «L'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 non comporta alcun assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell'opera».

Il PAUR non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi. Il provvedimento unico ambientale non realizza alcuna surroga o espropriazione delle competenze delle amministrazioni provinciali [...]



*D.P.R. n.59/2013*

*Art. 27 bis D.Lgs. 152/2006*



## Provvedimento autorizzatorio unico regionale




**L'art.26 del Dlgs 152/2006 come sostituito dal Dlgs 104/2017 stabilisce che il provvedimento di Via è sempre integrato nelle autorizzazioni e in tutti i titoli abilitativi per i progetti sottoposti a Via compresa l'autorizzazione integrata ambientale.**

Articolo 7-bis del Dlgs 152/2006 Comma 7  
"Il procedimento di Via di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all'articolo 27-bis".  
Lo stesso articolo 7-bis spinge Regioni e Province autonome ad assicurare che le procedure autorizzative siano svolte in conformità all'articolo 27-bis.

Art. 27-bis Dlgs 152/2006

1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente **un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.**

L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, deve specificare ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti



## Provvedimento autorizzatorio unico regionale




Il **P.A.U.R.** è un procedimento che viene avviato nel caso di progetti che devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale [per la provincia quelli delegati dalla LR 4/16], è finalizzato al rilascio di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, richiesti dal proponente.

All'istanza di P.A.U.R. il proponente deve allegare

- documentazione relativa alla VIA;
- documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire l'istruttoria completa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni richieste;
- un apposito elenco delle autorizzazioni richieste, predisposto dal proponente stesso.

La procedura prevede l'informazione e la partecipazione dei cittadini.

Sono previste la pubblicazione nel sito web dell'autorità competente e nell'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.



## Provvedimento autorizzatorio unico regionale




La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione.

I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni delle procedure di VIA realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA o al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, *l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale.*

Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità.




## Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

**Autorizzazione integrata ambientale** è quel provvedimento che **autorizza l'esercizio dell'installazione** a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai **requisiti IPPC**, **sostituendo le autorizzazioni ambientali richieste per la sua gestione**. Prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente.

### I concetti chiave :

- un approccio integrato sia nel coordinamento tra i vari soggetti sia nella valutazione dei diversi aspetti ambientali per limitare il trasferimento dell'inquinamento da un comparto all'altro;
- il superamento dell'approccio command and control con il coinvolgimento del gestore dell'impianto, quale soggetto attivo e propositivo;
- la messa a punto di un piano di monitoraggio da parte dell'azienda che copra tutta la validità dell'Autorizzazione;
- la trasparenza del procedimento amministrativo e il coinvolgimento del pubblico e di tutti i portatori di interessi;
- la pubblicizzazione dei risultati dei controlli e dei monitoraggi.



# Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)



L'ambito di applicazione della disciplina è circoscritto a uno specifico elenco di attività, con relative soglie dimensionali, oggi contenuto nell'allegato VIII alla parte seconda connotate da impatti cumulativi diversificati e potenzialmente rilevanti che impongono, pertanto, una valutazione integrata .

## **ALLEGATO VIII Parte II**

### **1. Attività energetiche**

### **2. Produzione e trasformazione dei metalli**

### **3. Industria dei prodotti minerali**

### **4. Industria chimica**

### **5. Gestione dei rifiuti**

5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi,

5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:

5.3. Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi; Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi,

5.4. Discariche.

5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi

5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi .....

### **6. Altre attività**


**Dlgs 4 marzo 2014, n. 46** nell'attuare la direttiva 2010/75/UE riscrive il Titolo III- bis, Parte II del Dlgs 152/2006 rivedendo e modificando la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale.

**Decreto direttoriale 15 marzo 2016, prot. n. 86** è stata **aggiornata la modulistica Aia**, con specifico riferimento alle domande di riesame ex articolo 29- octies, Dlgs 152/2006 come inserito dal Dlgs 46/2014.

**Decreto direttoriale 10 ottobre 2019, n. 311** con cui si approva la nuova modulistica per il procedimento di autorizzazione integrata ambientale (Aia)




Titolo III-bis alla Parte seconda del D.Lgs.152/06



# Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Autorizzazione rilasciata necessariamente in forma espressa la quale **sostituisce i seguenti titoli** elencati nell'allegato IX alla parte seconda del Dlgs 152/2006:

1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta);
2. autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza);
3. autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210);
4. autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7);
5. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9);
6. autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).




# Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

**Cosa contiene** -> [art. 29-sexies] include tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, inoltre contiene i valori limite per le emissioni dirette di gas serra (solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale).

Per gli impianti di trattamento ricadenti nel campo di applicazione dell'Aia, assume connotati peculiari. Per tali installazioni, infatti, l'Aia, sostituendo l'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 Dlgs 152/2006 e producendone i relativi effetti, eccezionalmente **“costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica”** dell'impianto (cfr. articolo 6, comma 14, Dlgs 152/2006).

Inoltre, sotto il profilo procedurale, l'articolo 208, comma 2, lettera b), Dlgs 152/2006 stabilisce che, “se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, **la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3”**.”




# Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)



Il “**rinnovo periodico**” è stato sostituito dal “**riesame**” dell’AIA, che è disposto dall’Autorità Competente:

- **entro 4 anni** dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale dell’installazione;
- **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio** dell’AIA o dall’ultimo riesame. Il riesame è inoltre disposto anche nei seguenti casi:
  - ✓ Se l’inquinamento provocato dall’installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione o se le prescrizioni non garantiscono il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli strumenti di pianificazione ambientale;
  - ✓ Le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, consentendo notevole riduzione di emissioni;
  - ✓ Se la sicurezza di esercizio del processo o dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche;
  - ✓ Qualora le modifiche normative comunitarie, nazionali o regionali lo richiedano;
  - ✓ Se le condizioni di autorizzazione devono essere aggiornate per garantire che le emissioni corrispondano ai livelli di emissione associati alle BAT.





## quali sono le finalità delle BAT?

Le BAT, ai sensi dell'art. 29-bis del D.L.vo 152/2006, svolgono un ruolo importante per il settore europeo nella materia relativa al trattamento dei rifiuti, in quanto funzionali al raggiungimento degli obiettivi della politica europea in materia di gestione dei rifiuti e dell'ambiente. Le conclusioni sulle **BAT forniscono, infatti, alle autorità nazionali le basi tecniche per stabilire le condizioni in base alle quali rilasciare l'autorizzazione agli impianti di trattamento rifiuti, esse disciplinano altresì altre questioni ambientali, come l'efficienza energetica, efficienza delle risorse (consumo di acqua, riutilizzo e recupero dei materiali), prevenzione degli incidenti, rumore, odore e gestione dei residui.**




Autorità: Consiglio di Stato Sez. IV n. 7942 del 13 settembre 2022



## QUADRO RIASSUNTIVO AUTORIZZAZIONI

Tipologia	Attività	Durata
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) <i>art.29-ter</i> D.lgs. 152/06	Particolari attività di gestione e particolari tipologie di rifiuti <b>allegato VIII alla parte II</b> del D.lgs. 152/06	10 anni dalla data di rilascio (12 anni se SGA certificato con ISO 14000) (avviato dall'autorità competente, entro 180gg)
AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 208 D.lgs. 152/06)	Tutte le altre tipologie di rifiuti o di attività di gestione non ricomprese nelle attività di cui sopra	10 anni (rinnovo 180gg prima)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) <i>(DPR 59/2013)</i>	E' il provvedimento autorizzativo che ricomprende la procedura semplificata (art.216) qualora presenti autorizzazioni esplicite (scarichi, emissioni, ..)	15 anni (rinnovo 6 mesi prima)



# Attività abusiva → reati contravvenzionali



## Articolo 256, c.1 e c.4– D.Lgs.152/2006

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti **in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione** di cui agli articoli **208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216** è punito:

*a)* con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi ;

*b)* con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

## 29-quattordecies Dlgs 152/06

1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda **senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o** dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. [...]



## Attività abusiva: → ecodelitti



### **Art. 452-quaterdecie s c.p. (già art. 260 Dlgs 152/06)**

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti  
Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque **gestisce abusivamente** ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. [...]

### **452-quater c.p.**

Disastro ambientale  
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque **abusivamente** cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. [...]

### **Art. 452-bis c.p.**

Inquinamento ambientale  
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque **abusivamente** cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:  
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. [...]




# Responsabilità corretta gestione

 **Cass. Pen., Sez. III, n. 06.05.2015, n. 18669**

Si definisce

«....."abusiva", ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse (ad esempio, la condotta avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, ed anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente ,autorità amministrativa) (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 44449 del 15/10/2013 Cc. dep. 04/11/2013 Rv. 258326; Sez. 3, n. 40828 del 6/10/2005, Fradella, Rv. 232350)».




# Giurisprudenza



Adozione di un **criterio non formale ma sostanziale per la definizione e l'individuazione delle prescrizioni autorizzative**, la cui violazione integra l'illecito contravvenzionale.

Sentenza Terza Sezione della Corte di Cassazione n. 6364 dell'11 febbraio 2019

La Corte di Cassazione asserisce che *“le prescrizioni” contenute o richiamate nelle autorizzazioni di cui all'art. 256, comma 4, del D.Lvo n. 152/06 sono tali non già, esclusivamente, per la denominazione espressa in tal senso loro attribuita dal provvedimento autorizzativo ma, ancor prima, ed indipendentemente da ogni possibile intitolazione, per il contenuto essenzialmente precettivo che le contraddistingue, in necessaria connessione con le finalità ed i limiti dell'autorizzazione rilasciata”*.




# Giurisprudenza



Applicazione del criterio distintivo che consente di stabilire, nel caso di attività di recupero in forma semplificata ai sensi dell'art. 216 D.Lvo n. 152/06, se una **condotta irregolare integri la fattispecie di gestione non autorizzata** di cui all'art. 256 comma 1 o la meno grave fattispecie

Sentenza n. 5817 del 6 febbraio 2019 la Corte di Cassazione ribadisce il principio generale a norma del quale *“nell’ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, il reato di cui all’art. 256, comma 4 D.Lvo 152/06 è configurabile nei soli casi in cui tale carenza sia attinente alle modalità di esercizio dell’attività, mentre, **nella diversa ipotesi in cui essa si risolva nella sostanziale inesistenza del titolo abilitativo, si configura una illecita gestione certamente sussiste quando oggetto dell’attività sono rifiuti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni ed iscrizioni**”*.




# Giurisprudenza



**Il quantitativo di rifiuti costituisce un elemento essenziale del provvedimento autorizzativo**, poiché gli impianti, le fidejussioni e le altre soluzioni specifiche di carattere tecnico sono calibrati a tale quantità, sicché la gestione di quantità maggiori rispetto a quelle assentite vanifica l'attività istruttoria e deliberativa esperita dall'autorità amministrativa a tutela dell'ambiente e, di conseguenza, anche l'effetto giuridico del titolo autorizzativo, dovendo quindi considerarsi l'attività di trattamento di rifiuti svolta in mancanza di una valida autorizzazione

Nella sentenza n. 6717 del 12 febbraio 2019, la Terza Sezione della Cassazione penale affronta ancora il tema della delimitazione dei reciproci confini applicativi delle fattispecie di reato di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 256, ritenendo che *“l'attività di gestione di quantitativi di rifiuti superiori a quelli autorizzati, anche secondo la procedura semplificata di cui all'art. 216 D.Lvo 152/06, configura il reato di cui all'art. 256 comma 1 e non il meno grave reato di cui all'art. 256 comma 4”*.




# Estinzione delle contravvenzioni

La disciplina di cui agli articoli **da 318-bis a 318-octies** del **Dlgs. 152/2006**, introdotta con l'art. 1, comma 9, della **Legge 22 maggio 2015, n. 68**, ha previsto – in materia di reati ambientali – un meccanismo di **estinzione delle contravvenzioni** che *“non hannocagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”*, all'esito del perfezionamento di una procedura amministrativa costituita da due fasi:

- 1) La 'regolarizzazione' del contravventore attraverso l'**adempimento delle prescrizioni impartite** in via amministrativa
- 2) il **pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria**.

Rif . Linee Guida SNPA per l'applicazione della Procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali, ex parte VI-bis D.Lgs. 152/2006 - Aggiornamento 2024 - <https://www.snpambiente.it/snpa/linee-guida-snpa-per-lapplicazione-della-procedura-di-estinzione-delle-contravvenzioni-ambientali-ex-parte-vi-bis-d-lgs-152-2006-aggiornamento-2024/>



# Estinzione delle contravvenzioni

**L'organo di vigilanza** dopo aver accertato una contravvenzione suscettibile di regolarizzazione (sotto forma di cessazione della permanenza del reato o di rimozione delle sue conseguenze dannose o pericolose)


- riferisce senza ritardo al pubblico ministero la notizia di reato, impartisce al contravventore un'**apposita prescrizione**, fissando un **termine** non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario per rimuovere l'irregolarità

- entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato) verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità prescritte e nel termine indicato nella prescrizione.


- se vi è stato **corretto e tempestivo adempimento**, la **contravvenzione si estingue** e il contravventore è ammesso a pagare una **sanzione di importo pari ad un quarto del massimo dell'ammenda prevista**
- l'adempimento in un **tempo superiore** a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta **congruo** a norma dell'art. 318-quater, comma 1, con eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati **ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale** e, in tal caso, la somma da versare è ridotta alla **metà del massimo**
- **se l'adempimento non è avvenuto, il processo (precedentemente sospeso) riprende il suo corso.**



Articolo violato	Articolo che preveda la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
Art.208 comma 11 - Violazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione	Art.256 comma 4 (con rinvio al comma 1, lett. a) per rifiuti non pericolosi: arresto o ammenda) (con rinvio al comma 1, lett. b) per rifiuti pericolosi: arresto e ammenda)	a) nel caso di superamento dei quantitativi giornalieri: accantonamento o allontanamento dei quantitativi in eccesso presso impianto autorizzato e mediante trasportatore autorizzato	24-48 ore	
		b) nel caso di superamento dei quantitativi annui nell'anno in corso:allontanamento del quantitativo in eccesso, laddove possibile, e interruzione dell'ingresso di nuovi rifiuti per l'anno in corso	24-48 ore	Nel caso di superamento dei quantitativi annui per l'anno precedente, la prescrizione è data sempre "ora per allora", in quanto la violazione si considera già superata
		c) adozione di accorgimenti tecnici finalizzati all'adeguamento all'atto autorizzativo, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata (es. mancanza di cartellonistica, errata delimitazione delle aree, difformità rispetto alle planimetrie, ecc.)	Congruente con la tipologia di intervento da eseguire	
		d) in caso di deposito temporaneo (art.183 bb) non autorizzato: allontanamento dei quantitativi impropriamente depositati presso impianto autorizzato e mediante trasportatore autorizzato	24-48 ore	
		e) nel caso di tipologie di rifiuto non autorizzato: sospensione della gestione dei rifiuti con codice non autorizzato e messa in sicurezza del rifiuto con affidamento a terzo autorizzato	Congruente con la tipologia di intervento da eseguire	



Artt. 208, 209, 211, 212, 214, 216 - Mancanza di autorizzazione	Art.256 comma 1 a) per rifiuti non pericolosi: arresto o ammenda	<p>Qualora le infrazioni siano solo di tipo formale e non viene ad essere compromessa la tracciabilità dell'intero sistema, nel caso di gestione di rifiuti non pericolosi, fermo restando la verifica dell'assenza di danno e di pericolo concreto e attuale di danno, anche con riferimento alla gestione non autorizzata del rifiuto, la prescrizione è impartibile, con sospensione dell'attività immediata e messa in sicurezza della situazione (con affidamento del rifiuto a terzi autorizzati).</p> <p>Il contravventore dovrà rendere esplicita la volontà di proseguire l'attività con la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'AC nei tempi tecnici necessari (15 gg), in caso contrario la prescrizione conterrà anche l'obbligo di smantellamento e ripristino.</p>	Presentazione dell'istanza di autorizzazione all'AC entro 15 gg	<p>L'autorizzazione in materia di rifiuti presuppone istruttoria, garanzie fideiussorie o altre verifiche (p.es casellario giudiziario), che difficilmente sono verificabili velocemente.</p> <p>L'ottenimento dell'autorizzazione è solo uno dei percorsi percorribili dal contravventore, essendo possibile anche la scelta di non riprendere l'attività.</p>
	Art.256 comma 1 b) per rifiuti pericolosi: arresto e ammenda	Non prescrivibile	----	Si ritiene non prescrivibile in quanto non è possibile escludere danno o pericolo di danno.



Articolo violato	Articolo che preveda la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
Esercizio di attività in assenza di autorizzazione	29-quattordicesima comma 1 1) Arresto o ammenda se non comporta attività con scarico di sostanze pericolose o gestione di rifiuti pericolosi	a) quando si tratta di impianto esistente in possesso delle autorizzazioni di settore (es. AUA, 208, 216, ecc): attuare modifiche alle modalità operative che consentano di assicurare che l'esercizio dell'attività avvenga al di sotto delle soglie previste per quella specifica categoria dalla normativa e nel rispetto delle autorizzazioni di settore possedute, sino all'eventuale ottenimento dell'autorizzazione AIA mancante	Immediata	
	2) Arresto e ammenda se c'è scarico di sostanze pericolose, gestione di rifiuti pericolosi o esercizio dopo l'ordine di chiusura dell'installazione	b) nel caso di nuova attività mai autorizzata: la prescrizione non è impartibile		Si ritiene non prescrivibile in quanto è necessario effettuare un'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione.



# AUTOCONTROLLI AMBIENTALI

- ⇒ Verifica scadenza Autorizzazione ed alle disposizioni normative
- ⇒ Verifica dell'adempimento alle **prescrizioni** dell'Autorizzazione
- ⇒ Verifica della piena corrispondenza **dell'assetto impiantistico** rispetto a quanto autorizzato,
- ⇒ Verifica della funzionalità delle apparecchiature e dei presidi ambientali,
- ⇒ Verifica documentale e controllo amministrativo (corretta compilazione dei registri, dei formulari, verifiche di conformità all'omologa, registri di manutenzione, FIR, certificati analitici Rifiuti gestiti ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. n. 152/2006
- ⇒ Verifica prescrizioni relative alla cessazione di qualifica di rifiuto - EoW di cui all'art. 184-ter comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 - dichiarazione di conformità
  - ⇒ Per impianti di trattamento termico dei rifiuti, campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera generate dalla combustione dei rifiuti;
  - ⇒ campionamento delle altre matrici ambientali, secondo quanto previsto dall'Autorizzazione (emissioni in atmosfera, acque sotterranee, scarichi idrici, emissioni diffuse, qualità del biogas)



**CONTATTI:**  
[formazione@ecocerved.it](mailto:formazione@ecocerved.it)  
[info@ecocamera.it](mailto:info@ecocamera.it)